

STUDIUM IURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA BIMESTRALE

Anno XXIX

Coordinatore
e direttore responsabile
ALESSIO ZACCARIA

3/2023

 pacinieditore.xligo.com/rivista/studium.iuris

Comitato di Direzione

Renato Balduzzi - Giovanni Bonilini - Roberto Calvo - Marco Cian - Giorgio Conetti - Guido Corso - Luigi Costato
Giovannangelo De Francesco - Giovanni De Cristofaro - Maria Vita De Giorgi - Franco Ferrari - Gianluca Gardini - Fausto
Giunta - Vincenzo Maiello - Antonella Marandola - Giorgio Marasà - Antonio Masi - Pietro Masi - Francesco Palazzo
Marco Pelissero - Andrea Pugiotto - Antonio Serra - Giorgio Spangher - Ferruccio Tommaseo - Paolo Veronesi - Enzo Vullo
Alessio Zaccaria

Responsabile della Redazione

Alessandro Pepe

Prospettive di riforma della legge professionale forense

La riforma dell'ergastolo ostativo

***Riforma Cartabia: la fase introduttiva del processo ordinario
di cognizione e la prima udienza di comparizione***

Il giudizio civile d'appello secondo la Riforma Cartabia

***Nullità del contratto di locazione per omessa registrazione
ed effetti della registrazione tardiva***

Il nuovo processo tributario e la tutela del contribuente

Massimo D'Antona e l'idea di soggetto nel diritto del lavoro

Rinnovo automatico delle concessioni balneari e diritto UE

Giudizio direttissimo: termini a difesa e riti alternativi

Temi in questo numero:

La prestazione in luogo dell'adempimento

La responsabilità civile della P.A. per reato del dipendente

Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto

Omicidio doloso e reato omissivo improprio

***Capacità di succedere del nascituro e riabilitazione
dell'indegno***

***Riserva di proprietà e circolazione di immobili pervenuti
per liberalità indiretta***

Studium Generale

Collana di periodici per la didattica universitaria e postuniversitaria

fondata da

Giorgio Cian e Diega Orlando

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

progetto e realizzazione di Giorgio Cian e Alessio Zaccaria

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

COMITATO DI DIREZIONE

RENATO BALDUZZI	ANTONELLA MARANDOLA
GIOVANNI BONILINI	GIORGIO MARASÀ
ROBERTO CALVO	ANTONIO MASI
MARCO CIAN	PIETRO MASI
GIORGIO CONETTI	FRANCESCO PALAZZO
GUIDO CORSO	MARCO PELISSERO
LUIGI COSTATO	ANDREA PUGIOTTO
GIOVANNANGELO DE FRANCESCO	ANTONIO SERRA
GIOVANNI DE CRISTOFARO	GIORGIO SPANGHER
MARIA VITA DE GIORGI	FERRUCCIO TOMMASEO
FRANCO FERRARI	PAOLO VERONESI
GIANLUCA GARDINI	ENZO VULLO
FAUSTO GIUNTA	ALESSIO ZACCARIA
VINCENZO MAIELLO	

coordinatore e direttore responsabile

Alessio Zaccaria

redazione

Alessandro Pepe

Edoardo Caruso Francesco Oliviero

Francesco Porcari Riccardo Villani



REFERAGGIO - NORME DI AUTODISCIPLINA

I contributi ospitati nelle sezioni Attualità e Saggi e Lezioni sono innanzi tutto vagliati da un Direttore e quindi sottoposti a procedimento di revisione tra pari a singolo o a doppio cieco (come indicato in nota).

I contributi trasmessi per la valutazione a un componente del Comitato per la valutazione scientifica non recano il nome dell'Autore. L'identità dei valutatori è coperta da anonimato.

La Redazione informa l'Autore dell'esito della valutazione e degli eventuali suggerimenti per il miglioramento del lavoro. In caso di pareri contrastanti tra più revisori, la Direzione si assume la responsabilità della decisione finale.

I contributi dei Direttori non sono sottoposti a referaggio.

I Temi e le Rassegne sono controllati da un Direttore.

La documentazione relativa alle procedure di valutazione viene conservata presso la Redazione della Rivista.

INDICE DEL FASCICOLO 3/2023



OPINIONI

- GIAMPAOLO DI MARCO, *Le prospettive di riforma della professione forense a dieci anni dall'approvazione della legge n. 247 del 2012* **235**



ATTUALITÀ E SAGGI

- MARTA MENGOZZI, *La riforma in extremis dell'ergastolo ostativo. La parola torna ai giudici comuni* **248**
- GIUSEPPE SASSU, *La fase introduttiva del processo ordinario di cognizione e la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa: le modifiche apportate dal d. legisl. n. 149 del 2022* **258**
- FRANCESCO TEDIOLI, *La riforma del processo civile: il giudizio di appello* **264**
- MARCO SANNINO, *Locazioni abitative e nullità per omessa registrazione del contratto: la sanatoria in caso di registrazione tardiva è ancora possibile?* **272**
- ANNA MIOTTO, *Il nuovo processo tributario e la tutela del contribuente* **279**
- BRUNO CARUSO, *Massimo D'Antona e l'idea di soggetto nel diritto del lavoro* **290**



TEMI

- Concorso per uditore giudiziario – Prova scritta di diritto civile, di PIETRO FAINARDI **300**
- Concorso per uditore giudiziario – Prova scritta di diritto amministrativo, di FABIO PAVANINI **303**
- Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati – Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile, di ROBERTO CALVO **307**
- Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati – Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto penale, di NICOLÒ AMORE **310**
- Concorso per notaio – Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi di diritto civile, di GABRIELE MERCANTI e PIERPAOLO RAMUNDO **316**
- Concorso per notaio – Prova teorico-pratica riguardante un atto di ultima volontà, di CLARISSA TOMIOLO **334**
- I Temi del prossimo numero **342**



NOTIZIARIO E VARIE

- ANTONELLA MARANDOLA, *Giudizio direttissimo: legittima la richiesta dei riti dopo la concessione di termini a difesa* **345**

<i>Il rinnovo automatico delle concessioni balneari contrasta col diritto eurounitario della concorrenza</i>	346
<i>Esame d'avvocato: si torna alle tradizionali modalità d'esame con prove scritte a dicembre 2023, anzi no (forse) si cambia</i>	346

CONTENUTI ONLINE RISERVATI AGLI ABBONATI



NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

a cura di GIANMARCO BONDI, NICOLA CHIRICALLO, JACOPO DELLA VALENTINA,
ALESSANDRO PEPE, LINDA PINCELLI e MARCELLO TEBALDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

a cura di PAOLO VERONESI



GIURISPRUDENZA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di LUIGI BENINCASA



NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura di SIMONA DROGHETTI

Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati

Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile

di ROBERTO CALVO

Tizio, esasperato dalla recente rottura del vincolo affettivo che da circa un anno lo legava a Caia, si rivolge alla maliarda Sempronia per favorire, tramite il dominio delle forze dell'occulto, la riappacificazione con l'amata. Sempronia mette a disposizione del cliente Tizio il proprio sapere magico-rituale dietro pagamento della somma di cinquemila euro. Tizio, decorsi un paio di mesi dalla dazione del suddetto corrispettivo, e constatato il mancato raggiungimento del divisato obiettivo, si rivolge all'avvocato Mevio onde valutare le tutele previste a suo beneficio dall'ordinamento civilistico. Assunte le difese di Tizio, rediga il candidato parere motivato.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

1. Natura del rapporto;
2. Atipicità;
3. Oggetto contrattuale;
4. Liceità;
5. Possibilità materiale;
6. Rimedi.

Tra le parti è stato perfezionato un contratto dal contenuto atipico avente per oggetto il conseguimento di un determinato risultato, attinente alla sfera personalissima e sentimentale tra l'incaricante e una terza persona, per mezzo di pratiche esoteriche prive di qualsivoglia riscontro scientifico.

Non si ravvisano nel caso di specie vicende turbatrici dell'autodeterminazione o della libera volontà.

Il tema attiene dunque all'atipicità negoziale (art. 1322, comma 2, c.c.). Orbene, è noto che i capaci d'agire sono liberi di perfezionare intese non soggette a una disciplina speciale (o tipica), purché gli accordi in tal modo conclusi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Il nostro sistema, infatti, è senz'altro permeabile all'atipicità causale degli accordi fra privati. Vero è che – come ha rilevato parte della dottrina – se la causa fosse necessariamente tipica, corrispondendo essa agli elementi costanti e invariabili qualificanti la fattispecie contrattuale, che sono pertanto indispensabili ai fini della sua identificazione, non vi sarebbe spazio alcuno per la causa illecita. Occorre invece permettere ai consociati di allontanarsi dal fine tipico sotteso a un determinato schema negoziale, entro – ben s'intende – i supremi steccati dell'ordine pubblico. Talché, i paciscenti hanno la facoltà di scegliere gli scopi negoziali gemmanti dalle rispettive determinazioni



volitive; su questo sfondo il limite invalicabile è dato dalla radiazione dei propositi urtanti contro il diritto cogente e contro gl'interessi ultraindividuali indisponibili attraverso il libero scambio.

Per altro verso, l'ordinamento nega la tutela ai negozi illeciti indipendentemente dall'utilità sociale; sotto siffatto profilo sia sufficiente considerare che anche i negozi futili sono suscettibili di protezione ove si armonizzino alla legalità costituzionale. Spesso un interesse ritenuto futile secondo il pensiero di un censore è invece meritevole di salvaguardia per chi segue una diversa chiave argomentativa o filosofica. I giudici – in un sistema democratico-liberale – non sono chiamati a imporre stili di vita, ma soltanto ad applicare le regole scritte in aderenza alle linee direttrici liberali e solidaristiche che danno l'intonazione al pactum societatis.

Fissate le superiori basi, l'accordo oggetto di questo parere non sembra infrangere i capisaldi della legalità costituzionale o dell'ordine pubblico. Fuori delle ipotesi patologiche della truffa e della circonvenzione d'incapace, il soggetto che liberamente e consapevolmente confida – a torto o a ragione – sulle capacità di una determinata persona di controllare le forze occulte dell'universo, può lecitamente stringere (con chi afferma di essere dotato di poteri soprannaturali) accordi funzionali all'esercizio delle pratiche magiche, rituali et similia.

Il discorso deve dunque inclinare sul lato dell'oggetto contrattuale, con particolare riguardo al profilo della possibilità. Serve ricordare che tale oggetto consiste nelle prestazioni che ciascuna parte è tenuta a compiere in adempimento della parola data. La ragione pratica che giustifica la prestazione e, più in generale, gli spostamenti patrimoniali, rappresenta invece la causa negoziale.

Tra oggetto e causa s'intravede dunque un rapporto da mezzo a fine, nel senso che l'oggetto assume i connotati della prestazione che soddisfa l'interesse, il quale dà impulso al consenso delle parti. L'art. 1346 c.c. stabilisce che l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Il legislatore si riferisce alla possibilità originaria della prestazione; la prestazione inizialmente possibile che, per vicende sopravvenute, sia divenuta impossibile, non inficia la validità del contratto, ma assume i tratti dell'inadempimento se è imputabile al debitore, oppure apre le porte alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1256 c.c. qualora sia determinata da fattori estranei alla sua sfera di controllo.

L'impossibilità può essere giuridica o materiale. In quest'ultima ipotesi (che più rileva ai fini del nostro dibattere) essa dipende da circostanze naturali; ciò accade ove l'adempimento della promessa sia incompatibile alla legge di natura (si pensi alla vendita di cosa non suscettibile di venire in essere). Rientra in quest'ambito la prestazione – come quella che ci sta occupando – legata a convinzioni lato sensu fideistiche, insuscettibili di essere verificate positivamente.

In quest'ordine d'idee la giurisprudenza forense ha riconosciuto, a ragion veduta, la nullità per iniziale impossibilità dell'oggetto (e non già – giova sottolineare – per illiceità della prestazione) del contratto innominato «di protezione astrale» (App. Genova 19 gennaio 1996). Il basamento logico della decisione, che trascende dalle suggestioni dell'irrazionale, si può così compendiare: l'obbligato non avrebbe potuto ottenere i risultati promessi né con le sue forze, né mobilitando quelle dell'occulto. Nell'illustrato scenario l'eventuale raggiungimento degli esiti promessi sarebbe stato frutto di una semplice casualità.

Avvicinandoci alla conclusione del parere, mette conto di osservare che la prospettata nullità del contratto, secondo le note regole di diritto comune, legittima il solvens alla ripetizione della somma pagata ai sensi dell'art. 2033 c.c. Si tenga ancora a mente che mentre l'azione di accer-



tamento della nullità non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione, si prescrive invece entro il decennio la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 1422 c.c.).

